

## IL RETTORE

- VISTA** la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare l'art. 2;
- VISTO** lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, pubblicato sulla G.U. n. 59 in data 12 marzo 1998, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 18;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 11738 in data 18 settembre 2001, e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione approvato dal Consiglio di Amministrazione il 27 maggio 1999, e successive modificazioni;
- VISTA** la deliberazione assunta dal Senato Accademico in data 18 marzo 2020;
- VISTA** la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 10 marzo 2020

## DECRETA

Il Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM citato in premessa, è modificato come da testo allegato di cui diviene parte integrante.

IL RETTORE  
Prof. Gian Battista CANOVA  


Milano, 1 aprile 2020

Reg.to al n. 18859

## REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIVERSITÀ IULM

### ART. 1

1. Presso l'Università IULM opera un organismo di valutazione interna denominato Nucleo di Valutazione, la cui nomina, composizione e durata sono disciplinate dallo Statuto di autonomia dell'Ateneo e dal presente Regolamento.

### ART. 2

#### (Competenze e finalità)

1. Il Nucleo di valutazione adempie a quanto previsto dalla normativa e dallo Statuto di autonomia dell'Ateneo, svolgendo funzioni di indirizzo, propositive, di verifica e consultive, in particolare per quanto riguarda la valutazione della didattica, della ricerca, della terza missione, dei servizi e dell'azione amministrativa.
2. In particolare il Nucleo di valutazione verifica:
  - la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica;
  - l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti;
  - il corretto funzionamento del Sistema di Assicurazione della Qualità, con particolare riferimento all'operato del Presidio della qualità;
  - la sussistenza dei requisiti di accreditamento iniziale della Sede e dei Corsi di studio, nonché la loro permanenza nel tempo.
3. Il Nucleo provvede, nel rispetto dei termini di legge, a comunicare dati e informazioni per i quali la normativa vigente impone il coinvolgimento dei Nuclei di valutazione al Ministero competente, all'ANVUR e agli altri organismi operanti nella valutazione nazionale del Sistema universitario.
4. Il Nucleo esprime inoltre, su richiesta delle autorità accademiche, pareri non vincolanti anche su tematiche non comprese tra quelle stabilite dalla normativa.

### ART.3

#### (Autonomia)

1. Il Nucleo, Organo indipendente dell'Ateneo, opera in posizione di autonomia e risponde del proprio operato al Rettore.

### ART.4

#### (Composizione e durata)

1. Il Nucleo è un organo composto da sei componenti, compreso il Presidente, di cui almeno tre esterni all'Ateneo. Del Nucleo fa parte di diritto un rappresentante degli studenti appositamente eletto.

2. I componenti del Nucleo devono essere individuati tra persone in possesso di adeguati requisiti professionali nel campo della valutazione.
3. I componenti del Nucleo sono nominati dal Rettore, con proprio decreto, sentiti il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico.  
Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dal Rettore.
4. Il Nucleo dura in carica tre anni. Al termine del mandato, o in caso di cessazione anticipata dell'intero organo, il Nucleo rimane costituito in carica fino alla nomina dei nuovi componenti. Ove, per qualsiasi motivo, il Nucleo risultasse mancante di uno o più componenti, il Rettore provvede alle nuove nomine per la sostituzione dei componenti mancanti, con le medesime modalità previste al precedente comma 3. In tale caso i nuovi componenti resteranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato dell'organo di valutazione.

ART.5  
(Presidente)

1. Il Presidente rappresenta il Nucleo nei rapporti con gli Organi dell'Ateneo, nonché con gli organismi nazionali di valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, ne coordina le attività e ne sottoscrive tutti gli atti.
2. Il Presidente convoca le riunioni, le presiede e ripartisce gli eventuali carichi di lavoro istruttorio preliminare alle discussioni collegiali.
3. Le funzioni del Presidente, nei casi di suo impedimento o assenza temporanea, sono attribuite al Vice Presidente.

ART.6  
(Indennità)

1. Ai componenti del Nucleo di Valutazione compete, per la durata dell'incarico, un compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
2. Ai componenti del Nucleo di Valutazione spetta altresì il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell'incarico.

ART.7  
(Modalità di svolgimento delle attività di valutazione)

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Nucleo ha accesso a tutti i dati riguardanti la didattica, la ricerca e le attività amministrative dell'Ateneo. L'Amministrazione, su richiesta del Nucleo, fornisce tali dati nel rispetto delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati.
2. Il Nucleo inoltre acquisisce periodicamente, garantendone l'anonimato, le risultanze della rilevazione delle opinioni degli studenti sulle attività didattiche e trasmette un'apposita relazione, nei termini e nei modi fissati dalla legge, al competente Ministero e agli Organi di valutazione del sistema universitario.



3. Per lo svolgimento della propria attività il Nucleo si avvale del supporto tecnico fornito dall'Ufficio Statistico, valutazione e qualità.

#### ART.8

##### (Norme di funzionamento dell'Organo)

1. Il Nucleo è convocato dal Presidente, che stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. La convocazione è inviata per via telematica almeno cinque giorni prima della seduta. La partecipazione alle sedute può avvenire anche in teleconferenza.
2. Il Nucleo si può riunire anche su richiesta del Rettore.
3. Il Nucleo opera legittimamente se è presente la metà più uno dei suoi componenti. Le eventuali delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Le adunanze del Nucleo non sono pubbliche. Per la discussione di specifici argomenti il Presidente può invitare soggetti esterni.
5. Di ogni seduta si redige apposito verbale, che è posto in approvazione seduta stante o nella seduta successiva. I verbali delle sedute sono trasmessi al Rettore, al Presidente e ai componenti del Presidio della qualità e al Direttore Generale.
6. In casi di particolare urgenza i componenti del Nucleo potranno esprimere la loro volontà per via telematica con ratifica nella riunione successiva.

#### ART.9

##### (Disposizioni finali)

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la relativa approvazione da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e sarà emanato con successivo Decreto Rettorale.